



REGOLAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con delibera C.C. n. 7 del 10/03/2022

Esecutiva il 09/04/2022

Modificato e integrato con delibera C.C. n. 17 del 04/03/2026

Esecutiva il 20/03/2026

INDICE

TITOLO I – Il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia

Art. 1 – Finalità	pag. 1
Art. 2 – Normativa di riferimento	pag. 1

TITOLO II – Caratteristiche generali del sistema integrato dei servizi educativi

Art. 3 – Classificazione dei servizi	pag. 1
Art. 4 – Nido d'infanzia	pag. 2
Art. 5 – Servizi integrativi per la prima infanzia	pag. 3
Art. 6 – Forme di gestione dei servizi	pag. 4
Art. 7 – Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi	pag. 4
Art. 8 – Caratteristiche generali di qualità dei servizi	pag. 5

TITOLO III – Organizzazione tecnico-pedagogica dei servizi educativi

Art. 9 – Progetto pedagogico e progetto educativo dei servizi	pag. 5
Art. 10 – Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi	pag. 6
Art. 11 – Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali	pag. 6
Art. 12 – Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali	pag. 7
Art. 13 – Raccordi con i presidi socio-sanitari pubblici	pag. 7
Art. 14 – Personale dei servizi	pag. 8
Art. 15 – Il Collegio degli educatori	pag. 8
Art. 16 – Il Gruppo degli educatori del nido	pag. 8
Art. 17 – Formazione permanente	pag. 9

TITOLO IV – Partecipazione delle famiglie

Art. 18 – Organi e strategie di partecipazione	pag. 9
Art. 19 – L'Assemblea generale	pag. 9
Art. 20 – Il Consiglio dei servizi	pag. 10
Art. 21 – Incontri con i genitori	pag. 10

TITOLO V – Continuità verticale

Art. 22 – Centri educativi integrati zerosei	pag. 10
--	---------

TITOLO VI – Servizi per la prima infanzia comunali – Modalità organizzative

Art. 23 – Nidi d'infanzia comunali	pag. 11
Art. 23 bis – Nidi d'infanzia comunali – Nuove strutture	pag. 11
Art. 24 – Ricettività e disponibilità dei posti nei nidi d'infanzia comunali	pag. 11
Art. 25 – Criteri di ammissione ai servizi	pag. 12
Art. 26 – Domande di nuova iscrizione	pag. 12
Art. 27 – Conferma iscrizioni bambini già frequentanti	pag. 13
Art. 28 – Autocertificazioni	pag. 13
Art. 29 – Pubblicazione delle graduatorie	pag. 13
Art. 29 bis – Opposizioni	pag. 13
Art. 30 – Liste d'attesa	pag. 14
Art. 31 – Modalità di ammissione	pag. 14
Art. 32 – Ammissibilità fuori graduatoria	pag. 14
Art. 33 – Situazioni che comportano la perdita del diritto di frequenza	pag. 14
Art. 34 – Rinunce e nuove ammissioni	pag. 15
Art. 35 – Calendari ed orari di attività	pag. 15
Art. 36 – Ambientamenti e frequenza	pag. 16
Art. 37 – Assenze e norme sanitarie	pag. 16
Art. 38 – Vaccini	pag. 17
Art. 39 – Diete	pag. 17

Art. 40 – Permanenza al Nido oltre il terzo anno di età per bambini diversamente abili	pag. 17
Art. 41 – Contribuzione al costo del servizio . Rette	pag. 17

TITOLO VII – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

Art. 42 – Autorizzazione al funzionamento e accreditamento	pag. 18
Art. 43 - Requisiti e procedimento di autorizzazione	pag. 18
Art. 44 – Requisiti e procedimento per l’accreditamento	pag. 19
Art. 45 – Convenzioni	pag. 20
Art. 46 – Obblighi informativi, vigilanza e controllo	pag. 20

TITOLO I

IL SISTEMA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Art. 1 - Finalità

1. I servizi educativi per la prima infanzia sono contesti finalizzati alla realizzazione di un sistema di opportunità educative che, in collaborazione con le famiglie, concorrono allo sviluppo armonico ed integrale delle potenzialità e competenze delle bambine e dei bambini nei primi tre anni di vita, nel rispetto della libertà, della dignità personale, dell'uguaglianza di opportunità, della valorizzazione delle differenze di genere e dell'integrazione delle diverse culture.
2. In questa cornice il presente Regolamento disciplina gli elementi essenziali per il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia, detta disposizioni ed indirizzi per i successivi atti applicativi ed evidenzia i tratti irrinunciabili ed i principi fondanti del progetto pedagogico.
3. Il Regolamento assume la funzione di documento di riferimento fondamentale per i nidi e i servizi educativi per la prima infanzia, siano essi comunali o privati autorizzati e/o accreditati, per i quali il testo si configura come giuridicamente vincolante e prescrittivo per ogni scelta gestionale e amministrativa.
4. Il Regolamento vuole dare forza e voce ai diritti delle bambine e dei bambini, dei genitori e degli educatori per un'educazione partecipata e di qualità, capace di promuovere una sempre maggiore consapevolezza che il ruolo dei nidi e dei servizi educativi per la prima infanzia è quello di produrre cultura dell'educazione e non solo di offrire prestazioni educative.
5. L'educazione è un diritto di tutti, delle bambine e dei bambini, e in quanto tale è una responsabilità della comunità.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia oltre che le procedure e i criteri di ammissione dei minori ai servizi comunali, ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 32/02 e ss.mm.ii. e del Regolamento attuativo dell'articolo 4 bis della suddetta legge (Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013).
2. Il Comune di Camaione riconosce come tipologie di intervento rivolte ai bambini ed alle bambine 0-3 anni quelle previste dalla legge sopra indicata che comprendono sia i servizi istituzionali consolidati sia i servizi integrativi, che hanno il compito di garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e dei bambini, senza esclusioni di sesso, etnia, religione, cultura e provenienza sociale.

TITOLO II

CARATTERISTICHE GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 3 - Classificazione dei servizi

1. Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Camaione è costituito dai servizi riconducibili alle tipologie previste all'art. 2 del DPGR N. 41/R/2013.
2. Essi consistono in:

A) NIDO D'INFANZIA

B) SERVIZI INTEGRATIVI PER LA PRIMA INFANZIA articolati nel modo seguente:

- a. spazio gioco
 - b. centro per bambini e famiglie
 - c. servizio educativo in contesto domiciliare.
1. I servizi educativi di cui alla lettera A) e alla lettera B), lettere a) e b) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.

Art. 4 - Nido d'infanzia

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo di interesse pubblico rivolto a bambini da tre mesi a tre anni, che consente l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini ad educatori qualificati.
2. Il nido d'infanzia promuove, in raccordo con le famiglie, un progetto educativo orientato a sostenere il benessere e lo sviluppo integrale dei bambini, nel rispetto dei ritmi e degli stili individuali di crescita e sviluppo.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 22, 23 e 24 del regolamento 41/R del 30.07.2013.
4. La ricettività minima e massima del nido d'infanzia è fissata rispettivamente in sette e sessanta posti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, tenendo conto del benessere dei bambini e degli aspetti educativi.
5. Le unità funzionali (sezione) sono comprensive di ambienti per il gioco, il pranzo e il riposo, da poter utilizzare anche in modo multifunzionale, e sono finalizzate ad accogliere un gruppo di bambini compreso fra un minimo di sette ed un massimo di venticinque.
6. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, l'Amministrazione comunale può iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura fino ad un massimo del 20 per cento. Il numero dei bambini che il servizio è autorizzato ad iscrivere è computato tenendo conto di tale estensione della ricettività.
7. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano un'adeguata fruizione da parte dei bambini, il Comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere tale estensione.
8. Possono accedere al nido d'infanzia bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
9. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
10. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno 42 settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.
11. Per le modalità di offerta del servizio si fa riferimento all'art. 26 del Regolamento 41/R del 30.07.2013.
12. Per quanto attiene il rapporto numerico tra educatori e bambini si fa riferimento all'art. 27 del Regolamento regionale 41/R/2013.

Art. 5 - Servizi integrativi per la prima infanzia

A) Spazio gioco

1. Lo spazio gioco è un servizio educativo dove i bambini sono accolti al mattino o al pomeriggio. L'accoglienza è articolata in modo da consentire una frequenza diversificata in rapporto alle esigenze dell'utenza.
2. Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 29, 30 e 31 del Regolamento 41/R del 30.07.2013.
3. La ricettività minima e massima dello spazio gioco è fissata rispettivamente in sette e cinquanta posti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, tenendo conto del benessere dei bambini e degli aspetti educativi.
4. Possono accedere allo spazio gioco bambini che hanno compiuto dodici mesi di età e che non hanno compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
5. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
6. Il calendario annuale di funzionamento dello spazio gioco prevede l'apertura per almeno tre mesi continuativi.
7. Per le modalità di offerta del servizio si fa riferimento all'art. 33 del Regolamento 41/R del 30.07.2013.
8. Per quanto attiene il rapporto numerico tra educatori e bambini si fa riferimento all'art. 34 del Regolamento regionale 41/R/2013.

B) Centro per bambini e famiglie

1. Il centro per bambini e famiglie è un servizio nel quale si accolgono bambini da zero a tre anni insieme ai loro genitori o ad altra persona adulta autorizzata dai genitori.
2. I genitori o gli altri adulti che accompagnano i bambini nella frequenza del centro dei bambini e delle famiglie partecipano attivamente all'organizzazione e gestione di alcune attività, sulla base del progetto educativo.
3. Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dagli articoli 36, 37 e 38 del Regolamento 41/R del 30.07.2013.
4. La ricettività minima e massima del centro per bambini e famiglie è fissata rispettivamente in sei e quaranta posti, compatibilmente con le caratteristiche strutturali del servizio, tenendo conto del benessere dei bambini e degli aspetti educativi.
5. Il calendario annuale di funzionamento del centro per bambini e famiglie prevede l'apertura per almeno tre mesi, con attività svolta almeno due giorni alla settimana.
6. Per le modalità di offerta del servizio si fa riferimento all'art. 40 del Regolamento 41/R del 30.07.2013.
7. Per quanto attiene il rapporto numerico tra educatori e bambini si fa riferimento all'art. 41 del Regolamento regionale 41/R/2013.

C) Servizio educativo in contesto domiciliare

1. Il servizio educativo in contesto domiciliare è un servizio educativo per piccoli gruppi di bambini, che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati.
2. Il servizio educativo in contesto domiciliare può accogliere fino a sei bambini contemporaneamente e può essere attivato con almeno tre iscritti.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambini iscritti e frequentanti, il Comune può autorizzare l'iscrizione al servizio educativo di sette bambini, previa la verifica dell'adeguata fruizione degli spazi da parte dei bambini stessi.
4. Possono accedere al servizio educativo i bambini che abbiano compiuto i tre mesi di età e che non abbiano compiuto i tre anni di età entro il 31 dicembre dell'anno educativo di iscrizione.
5. Al bambino ammesso alla frequenza è garantita la possibilità di proseguirla per l'intera durata del calendario annuale di funzionamento del servizio.
6. Nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità della situazione, previo parere del Comune, il titolare del servizio provvede alle necessarie variazioni organizzative.
7. Il Comune che autorizza i servizi educativi in contesto domiciliare realizza il coordinamento pedagogico per gli stessi in modo da favorire un'effettiva interazione con gli altri servizi educativi del sistema integrato comunale e promuovere l'aggiornamento professionale degli educatori.
8. Per quanto attiene alle caratteristiche ed agli standard degli spazi interni ed esterni si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 del regolamento 41/R del 30.07.2013.
9. Il calendario annuale di funzionamento del servizio educativo in contesto domiciliare prevede l'apertura per almeno otto mesi, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì.
10. Per le modalità di offerta del servizio e le disposizioni di carattere organizzativo si fa riferimento agli artt. 44 e 45 del Regolamento 41/R del 30.07.2013.

Art. 6 – Forme di gestione dei servizi

1. Al fine di realizzare un'offerta qualificata e diversificata basata sull'integrazione fra pubblico e privato, si individuano le seguenti forme di titolarità e gestione dei servizi educativi:
 - a) titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
 - b) titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a soggetti privati
 - c) titolarità a gestione privata.
2. Tutti i servizi pubblici e privati garantiscono la qualità del servizio educativo attraverso la centralità del progetto pedagogico e del progetto educativo.
3. Il Comune di Camaiore, in linea con gli indirizzi della Regione Toscana, realizza una forte integrazione tra servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati attraverso la valorizzazione di tutte le realtà operanti sul territorio e a tal fine definisce alcuni strumenti di promozione e supporto del sistema quali l'individuazione di forme di gestione dei servizi, la formazione e le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico.
4. Il Comune di Camaiore mediante l'attivazione delle procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge compiti di indirizzo, promozione, vigilanza e controllo, di cui al successivo Titolo VII.
5. Il Comune di Camaiore, con riferimento ai servizi di cui è titolare, individua la relativa forma di gestione all'interno delle possibilità previste dall'art. 113 del D. L.gs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".

Art. 7 - Standard e caratteristiche strutturali comuni ai servizi educativi

1. Per quanto attiene agli standard di base e alle caratteristiche comuni ai servizi educativi si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 19 e dall'art. 20 del Regolamento regionale 41/R del 30.07.2013.

Art. 8 - Caratteristiche generali di qualità dei servizi

1. Tutti i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati:
 - garantiscono la piena espressione della soggettività dei bambini e delle bambine dando spazio, in un contesto adeguatamente predisposto, alla motivazione e all'interesse per sostenere la strutturazione dell'identità personale e sociale di ognuno/a;
 - accolgono le famiglie come luogo che offre sostegno nella costruzione della funzione genitoriale tramite la condivisione delle esperienze ed il confronto delle pratiche educative per sviluppare e mantenere un tessuto di scambi che promuove il senso di appartenenza alla comunità;
 - assicurano la partecipazione delle famiglie alle scelte educative attraverso incontri periodici (assemblee generali, riunioni di sezione, colloqui individuali, laboratori, feste...) che si svolgeranno durante l'anno educativo
 - garantiscono il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini diversamente abili, prevedendo un eventuale sostegno individualizzato, sulla base di uno specifico progetto educativo elaborato con l'Azienda sanitaria locale e l'équipe di riferimento.
 - nel caso di accoglienza di bambini con disabilità, in relazione alla gravità delle situazioni ed alle specifiche scelte organizzative, è possibile provvedere alla riduzione del numero dei bambini accolti o all'incremento della dotazione di personale educativo assegnato al servizio;
 - possono prevedere la permanenza presso il servizio educativo oltre il terzo anno di età per i bambini che presentano un ritardo psico-fisico ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Il Comune di Camaiore realizza il coordinamento pedagogico e gestionale della rete dei servizi educativi comunali per la prima infanzia, in armonia con le linee guida e i regolamenti regionali in materia, al fine di garantire il loro reciproco raccordo e la qualità del conseguente sistema integrato.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE TECNICO-PEDAGOGICA DEI SERVIZI EDUCATIVI

Art. 9 - Progetto pedagogico e progetto educativo dei servizi

1. In coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 20 Febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 65) ogni servizio educativo elabora il progetto pedagogico ed il progetto educativo, che costituiscono il riferimento per l'azione educativa.
2. Il progetto pedagogico è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del servizio educativo.
3. Il progetto educativo è il documento che, con riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. In esso vengono definiti:
 - a) l'assetto organizzativo del servizio educativo, in particolare il calendario, gli orari, l'organizzazione dell'ambiente, l'organizzazione dei gruppi dei bambini e i turni del personale;
 - b) gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata educativa, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione, l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;

- c) i contesti formali, quali i colloqui individuali e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio educativo;
- d) le forme di integrazione del servizio educativo nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Art. 10 - Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi

1. Secondo quanto indicato dall'art. 6 del Regolamento regionale n. 41/r/2013 e ss.mm.ii., i soggetti titolari o gestori pubblici e privati dei servizi educativi garantiscono per gli stessi le funzioni di direzione gestionale e di coordinamento pedagogico al fine di assicurare la qualità, la coerenza e la continuità degli interventi sul piano educativo, nonché l'omogeneità e l'efficienza sul piano organizzativo e gestionale.

Art. 11 – Funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico comunali

1. Il Comune di Camaiore, sulla base di quanto stabilito dagli artt. 6 e 7 del Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013 realizza il coordinamento gestionale e pedagogico dei servizi educativi al fine di garantire il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati presenti sul territorio e la qualificazione del sistema integrato.
2. Il/La Coordinatore/trice pedagogico/a è:
 - responsabile del coordinamento pedagogico organizzativo, promuove i rapporti con le istituzioni educative e scolastiche, con l'Asl e con altri soggetti per coordinare progetti e programmi educativo-formativi;
 - responsabile del coordinamento pedagogico ed organizzativo nell'ambito delle direttive e delle disposizioni dettate dal Dirigente del Settore e degli indirizzi stabiliti nei documenti di programmazione;
 - referente per le funzioni di direzione gestione e di coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia nell'ambito del coordinamento gestionale e pedagogico zonale.
3. Le funzioni di coordinamento pedagogico e gestionale si realizzano con il concorso dei responsabili dei servizi educativi operanti sul territorio.
4. Nell'ambito delle funzioni di cui sopra e nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, vengono realizzate le seguenti attività:
 - a) definizione di indirizzi e criteri di sviluppo e di qualificazione del sistema dei servizi educativi presenti sul territorio;
 - b) supporto nell'elaborazione di atti regolamentari del Comune;
 - c) elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
 - d) promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle relative alla partecipazione delle famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
 - e) sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati, ivi compreso il sistema di qualità elaborato da Regione Toscana.
 - f) promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
 - g) analisi dei dati relativi alla gestione amministrativa dei servizi del territorio, in collaborazione con i responsabili dei servizi educativi, nella prospettiva di un raccordo tra le funzioni gestionali e pedagogiche;
 - h) raccordo con l'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) per tutti gli ambiti di competenza;
 - i) promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
 - j) promozione della continuità educativa da zero a sei anni anche attraverso il coinvolgimento dei referenti della scuola dell'infanzia;
 - k) funzioni di vigilanza e controllo per gli ambiti di propria competenza;

- l) supporto nella progettazione degli spazi dei servizi.
5. Il coordinamento gestionale e pedagogico comunale opera in stretta sinergia con il coordinamento gestionale e pedagogico zonale per tutto quanto previsto dall'art. 8, DPGR n. 41/r/2013.

Art. 12 – Organismi di coordinamento gestionale e pedagogico zonali

1. Al fine di garantire al contempo coerenza e dinamismo progettuale nell'ambito del sistema integrato territoriale dei servizi educativi e delle scuole dell'infanzia, la Conferenza zonale per l'Educazione e l'Istruzione della Zona Versilia, sulla base di quanto definito dal decreto ministeriale 22 novembre 2021, n. 334 (Linee pedagogiche per il sistema integrato se rosei di cui all'art. 10, comma 4 del Decreto legislativo 13 Aprile 2017, n. 65) ha costituito al proprio interno l'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale, di cui fa parte anche il Comune di Camaiore.
2. L'Organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi, svolge le seguenti funzioni:
 - a) supporta~~ne~~ la Conferenza zonale nella programmazione degli interventi relativi ai servizi educativi, anche attraverso l'analisi di dati sui servizi del territorio provenienti dal sistema informativo regionale, dall'osservatorio regionale educazione e istruzione, nonché da specifiche azioni di monitoraggio;
 - b) promuove la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia;
 - c) definisce principi omogenei per l'adozione dei regolamenti comunali, con particolare riferimento ai criteri di accesso ai servizi e ai sistemi tariffari;
 - d) supporta~~ne~~ e promuovono l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione, lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
 - e) agevola una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di poli per l'infanzia di cui all'art 46 del Regolamento regionale 41/r/2013.

Art. 13 - Raccordi con i presidi Socio-Sanitari pubblici

1. D'intesa con i comuni, le aziende sanitarie locali, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge finanziaria 2001"), vigilano sul funzionamento dei servizi educativi attivi sul territorio di loro competenza e ne sostengono le attività. In particolare:
 - realizzano attività di informazione, formazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
 - contribuiscono all'elaborazione e al controllo dei menù nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
 - collaborano ai progetti di intervento nei confronti dei bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale;
 - realizzano le attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 25 Febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).
2. Sulle attività di cui al comma 1 i comuni elaborano, in collaborazione con l'azienda sanitaria locale, appositi protocolli operativi, di cui promuovono l'adozione anche da parte delle strutture private autorizzate al funzionamento.

Art. 14 – Personale dei servizi

1. Il funzionamento dei servizi educativi è garantito dagli educatori e dal personale ausiliario, che operano secondo il principio della collegialità e nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale pedagogico per l'attuazione del progetto educativo.
2. Il personale educativo è assegnato a ciascun servizio per la prima infanzia nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013 e dalle normative legislative e contrattuali.
3. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nella vita del servizio.
4. Il personale ausiliario è responsabile della gestione della refezione, se prevista, della pulizia, del riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori nelle diverse situazioni nell'arco del tempo di funzionamento del servizio. Il personale ausiliario comprende il cuoco per i servizi che prevedono la cucina interna. Alle attività di progettazione, programmazione, documentazione, partecipazione delle famiglie e formazione in ambito educativo e psicopedagogico è dedicato uno specifico tempo di lavoro che, per gli educatori non può essere inferiore all'8 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.
5. Alla partecipazione del personale ausiliario alle attività di programmazione, partecipazione delle famiglie e formazione è dedicato un monte ore non inferiore al 3 per cento del complessivo tempo di lavoro individuale.

Art. 15 - Il Collegio degli educatori

1. Il collegio degli educatori è costituito dagli educatori di tutti i servizi per l'infanzia, sia pubblici che privati.
2. Esso è convocato dal responsabile del coordinamento pedagogico al fine di:
 - monitorare e valutare le attività educativo-didattiche e formative;
 - condividere il progetto pedagogico ed e il progetto educativo dei servizi per l'infanzia;
 - condividere le iniziative e i progetti con altri soggetti pubblici e privati;
 - promuovere esperienze di continuità educativa tra nidi e scuole dell'infanzia.

Art. 16 - Il Gruppo degli educatori del nido

1. Il Gruppo degli educatori di ciascun nido è riunito dal Coordinatore pedagogico o dal referente del nido d'infanzia. Esso ha i seguenti compiti:
 - elaborare la programmazione educativa del nido e la sua articolazione didattica in attività di sezione;
 - verificare l'organizzazione del lavoro del nido, integrato dal personale ausiliario;
 - promuovere e sostenere le iniziative culturali e educative;
 - esprimere proposte per l'aggiornamento professionale del personale;
 - individuare le persone referenti di singoli specifici obiettivi, dietro richiesta del coordinatore pedagogico.
2. Il Gruppo degli educatori può articolarsi, per esigenze connesse con la programmazione, in gruppi di lavoro trasversali permanenti o temporanei formati da soli educatori dello stesso nido o nidi diversi, da educatori e personale ausiliario.
3. Il referente del nido coordina le attività del gruppo degli operatori provvede all'organizzazione interna e alla gestione amministrativa del nido, relazionandosi con gli Uffici comunali e il Coordinatore pedagogico.

Art. 17 - Formazione permanente

1. La formazione degli educatori e del personale ausiliario è svolta in ogni servizio educativo nell'ambito della programmazione annuale e ne è garantita la continuità nel tempo.
2. Il coordinamento gestionale pedagogico, sia comunale che di ambito zonale, garantisce la realizzazione di iniziative formative rivolte agli educatori e al personale ausiliario dei servizi del proprio territorio, sia pubblici che privati.
3. Allo scopo di favorire la continuità educativa per i bambini da zero a sei anni, il Comune e la Conferenza zonale promuovono iniziative di formazione congiunta per educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia, anche tramite la sottoscrizione di accordi specifici.

TITOLO IV

PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE

Art. 18 – Organi e strategie di partecipazione

1. Il Comune garantisce la partecipazione delle famiglie per favorire la condivisione e la comunicazione tra famiglie e servizi educativi per l'infanzia, al fine di implementare la qualità delle esperienze di crescita e formazione realizzate dai bambini durante la frequenza.
2. Gli organi della partecipazione sono:
 - l'Assemblea generale
 - il Consiglio dei servizi
3. Le strategie della partecipazione sono:
 - assemblee
 - riunioni di sezione
 - colloqui individuali con le famiglie
 - colloqui individuali con il Coordinatore pedagogico
 - giornate dell'accoglienza
 - feste e iniziative anche nei contesti pubblici
 - laboratori
 - incontri a tema
 - servizio aperto

Art. 19 - L'Assemblea generale

1. L'Assemblea è composta dai genitori di tutti i bambini frequentanti ed è aperta agli educatori e al personale ausiliario.
2. L'Assemblea dei genitori rappresenta il contesto più allargato della partecipazione delle famiglie al progetto educativo del servizio quale luogo ideale di scambio, di confronto e di informazione reciproca con gli operatori con l'obiettivo di confrontarsi sui temi della prima infanzia e sugli aspetti generali propri dell'organizzazione e del funzionamento del servizio.
3. Partecipano all'assemblea i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, gli educatori, il personale ausiliario e il Coordinatore pedagogico.
4. La prima assemblea è convocata dall'Ufficio Servizi Scolastici e/o dal Coordinatore Pedagogico comunale.
5. Le successive Assemblee possono essere convocate anche dal Consiglio dei servizi del Nido o dal Gruppo degli operatori.

6. All'Assemblea possono partecipare amministratori, esperti e chiunque presenti motivata richiesta al Consiglio dei genitori e/o al Coordinatore pedagogico.
7. E' compito dell'assemblea proporre:
 - iniziative, incontri aperti e altre forme di informazione sui problemi educativi dell'infanzia;
 - iniziative di raccordo con le famiglie;
 - nominare il proprio rappresentante nella Commissione Servizi Scolastici;
 - iniziative culturali, educative di coinvolgimento dei genitori alla vita del nido.

Art. 20 - Il Consiglio dei servizi

1. E' prevista la costituzione di un Consiglio dei servizi. Il Consiglio è rinnovato all'inizio di ogni anno educativo ed è così composto:
 - a) da due a quattro genitori eletti dall'Assemblea generale riunita in prima convocazione
 - b) l'educatore con funzioni di Referente del servizio o suo delegato;
 - c) un educatore del servizio;
 - d) Coordinatore pedagogico comunale.
2. I componenti del Consiglio decadono per assenza ingiustificata a più di tre sedute consecutive.
3. Il Consiglio ha il compito di promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita del Nido, di collaborare con gli educatori e il personale del Nido per le attività inerenti il servizio, di convocare l'Assemblea dei genitori per l'eventuale discussione dei problemi relativi all'organizzazione del Nido e del suo funzionamento, nonché di esprimere pareri e suggerimenti concernenti la gestione del Nido.

Art. 21 - Incontri con i genitori

1. Gli educatori di ogni nido d'infanzia convocano, almeno due volte l'anno, i genitori dei bambini frequentanti il servizio.
2. La prima riunione dell'anno educativo si tiene di norma nel mese di giugno per presentare il progetto educativo del nido ai genitori dei nuovi iscritti.
3. Le educatrici programmano i colloqui individuali con i genitori da tenersi almeno una volta l'anno, oltre quello previsto per il nuovo inserimento, e comunque ogni volta che i genitori o le educatrici ne sentano la necessità.
4. Durante il corso dell'anno sono previsti ulteriori incontri con le famiglie sulla base del progetto pedagogico e didattico del nido (incontri a tema, incontri con i nonni, incontri con esperti, laboratori, feste...)

TITOLO V

CONTINUITA' VERTICALE

Art. 22 - Centri educativi integrati zerosei

1. Per la realizzazione della continuità verticale, di cui all'art. 3, comma 2, lettera c) della L.R. 32/2002, la Regione promuove la sperimentazione di centri educativi che realizzano l'integrazione tra nidi d'infanzia e scuole dell'infanzia, di seguito denominati "Centri zerosei".
2. Il centro zerosei accoglie bambini da tre mesi a sei anni in un'unica struttura in cui si svolgono, in modo integrato, le attività rivolte ai bambini delle diverse fasce d'età.
3. Per garantire la continuità e l'integrazione delle attività educative il centro zerosei deve far riferimento ad un unico soggetto gestore.
4. Gli standard di riferimento, i titoli di studio degli educatori ed i rapporti numerici con i bambini frequentanti derivano dalla combinazione ed integrazione di quelli definiti

dal regolamento 41/R del 30.07.2013, per i servizi educativi per la prima infanzia, e dalla normativa vigente, per le scuole dell'infanzia.

5. Il progetto pedagogico ed il progetto educativo prevedono l'integrazione delle attività rivolte alle diverse fasce di età accolte. Il progetto educativo in particolare sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e dei turni del personale.

TITOLO VI

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI

MODALITA' ORGANIZZATIVE

Art. 23 - Nidi d'infanzia comunali

1. Possono accedere al nido d'infanzia i bambini che abbiano compiuto 3 mesi e che non abbiano compiuto 3 anni di età entro il 31/12 dell'anno educativo di iscrizione. I bambini che maturano il terzo anno di età nel periodo 01/01 – 31/07 dell'anno successivo a quello di iscrizione conservano il diritto di frequenza fino al termine dell'anno educativo.
2. I nidi d'infanzia del Comune di Camaiore sono:
 - Nido d'Infanzia "GIROTONDO": ubicato a Lido di Camaiore in Via Carducci 89 – il servizio accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni.
 - Nido d'Infanzia "MAFALDA": ubicato a Lido di Camaiore in via Paduletto 102 - il servizio accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni
 - Nido d'Infanzia "LO SCRIGNO MAGICO" ubicato a Camaiore in Via Toti 70 – il servizio accoglie bambini da 3 mesi a 3 anni.
3. L'età dei bambini, per l'inserimento nei gruppi di età è calcolata alla data del 31 agosto di ogni anno.

Art. 23 bis - Nidi d'infanzia comunali: nuove strutture

1. Nell'eventualità di aperture di nuovi nidi d'infanzia comunali, successiva alla pubblicazione delle graduatorie definitive, relative ai Nidi d'infanzia già in essere, si procederà con la definizione di graduatorie distinte tra residenti/non residenti e fasce di età, attingendo dalle liste d'attesa dei servizi di cui sopra, secondo i criteri stabiliti all'Art. 25.
2. E' data facoltà ai genitori/tutori di rinunciare al posto eventualmente assegnato nelle nuove strutture mantenendo comunque la posizione in lista d'attesa ottenuta in fase di determinazione delle graduatorie nel Nido prescelto al momento dell'iscrizione.
3. In caso di accettazione del posto assegnato nelle nuove strutture verrà automaticamente cancellato il posto ottenuto in lista d'attesa per il nido d'infanzia prescelto in fase di iscrizione.

Art. 24 – Ricettività e disponibilità dei posti nei nidi d'infanzia comunali

1. I posti disponibili in ciascun servizio, relativi alle varie fasce di età, sono individuati dal Coordinatore pedagogico tenendo conto dei posti già occupati dai bambini in continuità con l'anno educativo precedente, e sono comunicati contestualmente alla pubblicazione del Bando di iscrizione.
2. I posti disponibili potranno comunque essere aggiornati nel corso dell'anno educativo di riferimento.

3. Nel caso di iscrizione di gemelli e qualora uno solo di loro sia utilmente inserito nella graduatoria dei bambini ammessi a frequentare il servizio, sarà automaticamente accolto anche il fratello/sorella pur creandosi una situazione di sovrannumero.
4. L'ufficio competente, in raccordo con i servizi, elabora un piano di disponibilità dei posti tenendo conto dei posti già occupati dai/lle bambini/e in continuità con l'anno educativo precedente e sulla base delle disponibilità di posti-letto per il tempo lungo.
5. La richiesta della frequenza a tempo lungo, al fine di garantire il benessere dei bambini e salvaguardare la sicurezza degli stessi è calcolata in relazione alla ricettività della struttura, alla dotazione organica, alla verifica delle esigenze di funzionamento del singolo servizio, sentito il parere del Coordinatore Pedagogico.
6. La possibilità di accesso a tempo lungo dovrà essere confermata dall'ufficio competente e verrà comunque data priorità ai bambini già frequentanti.

Art. 25 - Criteri di ammissione ai servizi

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici.
2. I criteri di cui al comma 1. prevedono priorità per i casi di:
 - disabilità;
 - disagio sociale attestato dai servizi sociali territoriali.
3. Possono presentare domanda di ammissione le famiglie dei bambini residenti nel Comune di Camaione e non residenti con priorità ai bambini residenti. L'ammissione dei bambini residenti in altro Comune sarà quindi possibile solo in mancanza di domande di residenti sufficienti a coprire tutti i posti disponibili.
4. Per l'inserimento in graduatoria sarà presa in considerazione la residenza effettiva del/la bambino/a alla data di presentazione della domanda, salvo la presenza di sentenze emanate dal Tribunale dei Minori per l'affidamento del minore a famiglie residenti nel Comune di Camaione o servizi del territorio comunale.
5. Nella determinazione della graduatoria di accesso per l'assegnazione dei posti disponibili, il Comune, applica criteri che tengono conto della composizione della famiglia, delle condizioni di lavoro dei genitori e dei requisiti stabiliti nell'Allegato A al presente Regolamento, approvato annualmente con atto della Giunta Comunale.
6. Le condizioni soggettive ed oggettive utili all'inserimento in graduatoria e determinanti il punteggio devono essere posseduti entro la scadenza delle domande di iscrizione ai servizi.

Art. 26 - Domande di nuova iscrizione

1. Nel rispetto dei criteri di ammissione approvati annualmente dalla Giunta comunale, i bambini residenti nel Comune di Camaione hanno diritto di priorità rispetto ai non residenti. Pertanto si accederà alle liste d'attesa dei non residenti solo ed esclusivamente dopo l'esaurimento delle liste di attesa dei residenti, anche nel caso di apertura di nuovi servizi.
2. Le domande di nuova iscrizione sono accolte a seguito della pubblicazione del Bando di iscrizione e dovranno essere presentate nel mese di **APRILE**, salvo disposizioni che per qualsiasi motivo determinino la necessità di modificare il periodo di apertura delle iscrizioni. La modalità di presentazione della domanda prevede l'accesso online ad un portale dedicato disponibile sul sito www.comune.camaione.lu.it.
3. La domanda d'iscrizione può essere fatta per un'unica struttura.
4. A parità di punteggio è ammesso il bambino di età maggiore nella fascia di età di appartenenza.
5. Alla domanda deve essere allegata la documentazione necessaria, se richiesta.

Art. 27 - Conferma iscrizioni bambini già frequentanti

1. I bambini già frequentanti non rientrano nelle graduatorie dei nuovi iscritti, pertanto verranno collocati ai primi posti della graduatoria definitiva seguendo l'ordine alfabetico.
2. I genitori/tutori devono confermare l'iscrizione del proprio figlio al servizio frequentato nel mese di **APRILE**, salvo disposizioni che per qualsiasi motivo determinino la necessità di modificare il periodo suddetto.
3. La conferma per l'anno educativo successivo a quello d'iscrizione dovrà essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica tramite portale dedicato disponibile sul sito www.comune.camaiore.lu.it
4. La mancata conferma del posto da parte dei già frequentanti comporterà l'esclusione dal servizio.
5. La conferma del posto è subordinata all'avvenuto pagamento di tutte le rette relative all'anno educativo precedente.
6. A tutela del benessere psicologico del bambino non è possibile effettuare il passaggio da un nido d'infanzia all'altro nel corso dell'anno educativo.

Art. 28 - Autocertificazioni

1. Le dichiarazioni rilasciate sul modulo di domanda per le iscrizioni ai servizi d'infanzia hanno valore di autocertificazione (art. 46 DPR 445/00).
2. Sono previsti controlli a campione delle dichiarazioni rilasciate dai genitori dei bambini in sede di iscrizione (art. 71 DPR 445/00).
3. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, l'Ufficio competente contatta il richiedente per ottenere idonea documentazione atta dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.
4. In caso di confermata non veridicità del contenuto della dichiarazione, il Dirigente dispone conseguentemente ai sensi dell'art 75. (decadenza dei medesimi requisiti) e dell'art. 76 (perseguibilità ai sensi del Codice Penale) del medesimo DPR 445/00.

Art. 29 - Pubblicazione delle graduatorie

1. Le graduatorie provvisorie, distinte per servizio, residenti/non residenti, fasce di età, saranno rese pubbliche di norma entro la metà del mese di maggio, salvo disposizioni che per qualsiasi motivo determinino la necessità di modificare tale periodo, e rimarranno pubbliche sul sito del Comune www.comune.camaiore.lu.it, per 10 gg consecutivi.
2. Le graduatorie definitive saranno rese pubbliche di norma entro la metà del mese di giugno, salvo disposizioni che per qualsiasi motivo determinino la necessità di modificare tale periodo.
3. La valutazione delle domande e la formazione delle graduatorie sono approvate dal Dirigente responsabile.
4. Ai fini dell'individuazione della propria posizione in graduatoria il cittadino richiedente il servizio potrà visualizzare il numero di protocollo assegnato dal sistema.

Art. 29 bis - Opposizioni

1. Nel periodo di pubblicazione delle graduatorie provvisorie possono essere presentate eventuali opposizioni in carta semplice indirizzate al Dirigente del Settore.

2. Saranno esaminate solo le opposizioni relative all'attribuzione del punteggio determinato dalle condizioni soggettive ed oggettive possedute dal richiedente e dal suo nucleo familiare entro la scadenza per la presentazione delle domande.
3. Il/La Dirigente, prima dell'approvazione della graduatoria definitiva, potrà richiedere documentazione integrativa o mancante a completamento della richiesta di partecipazione al Bando.

Art. 30 - Liste di attesa

1. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie definitive delle ammissioni, sono pubblicate anche le liste di attesa.
2. Tali liste sono formate dai bambini non collocati utilmente nelle graduatorie definitive per l'assegnazione di un posto nei Servizi e potranno essere utilizzate per l'assegnazione di ulteriori posti eventualmente resisi disponibili prima dell'inizio dell'anno educativo o anche durante.
3. Qualora andasse ad esaurimento la lista di attesa della fascia 19-36 mesi relativa ad un servizio sarà possibile accedere alla lista di attesa della fascia 3-18 mesi a condizione che il bambino abbia compiuto a quella data 18 mesi e un giorno.
4. Nell'eventualità di apertura di nuove strutture si rimanda all'art. 23 bis.

Art. 31 - Modalità di ammissione

1. Alle famiglie dei bambini ammessi ai servizi sarà inviata una lettera con l'indicazione del giorno e dell'ora della prima riunione dei genitori con le educatrici, unitamente alle condizioni per la frequenza ed al prospetto delle rette.
2. Entro i termini stabiliti nella lettera, dovrà essere presentata all'Ufficio Servizi Scolastici la ricevuta del bollettino di c.c. postale comprovante l'avvenuto pagamento della quota assicurativa.
3. Durante l'assemblea preliminare con i genitori dei nuovi ammessi verranno comunicate le date d'inizio degli ambientamenti.

Art. 32 - Ammissibilità fuori graduatoria

1. Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive possono essere ammessi, dietro formale richiesta, nel limite di un posto sovranumerario per ogni nido con specifico e motivato provvedimento del Dirigente del Settore, i bambini che rientrano nelle seguenti categorie:
 - bambini diversamente abili;
 - bambini appartenenti a famiglie con grave disagio sociale, motivato e documentato dai Servizi socio-sanitari;
 - bambini che si trovano in situazioni di disagio psicofisico sulla base di relazioni dei Servizi Socio-sanitari, delle Istituzioni pubbliche deputate alla tutela dei minori e degli Uffici di Direzione dell'Autorità Giudiziaria in base a provvedimento;
 - bambini in condizioni di affidamento finalizzato all'adozione o affidamento temporaneo con relazione motivata dal Servizio Sociale.
2. L'eventuale ammissione verrà valutata sulla base della documentazione presentata e sentito il parere del Coordinatore pedagogico.

Art. 33 - Situazioni che comportano la perdita del diritto di frequenza

1. Sono considerati rinunciatari e perdono il posto al nido assegnato:
 - coloro che non si presentano il giorno fissato per la prima riunione presso il servizio assegnato e non motivano la loro assenza entro tale data;
 - coloro che non si presentano al servizio cui è assegnato il bambino entro 3 giorni dalla data stabilita per l'inizio della frequenza e non ne comunicano il motivo entro la data stessa;

- coloro che rinunciano al posto assegnato sono cancellati dalla graduatoria del nido,
- 2. In ogni caso il termine di inserimento non può essere prorogato oltre il 30° giorno dalla 1^ data prevista, pena la perdita del posto.
- 3. L'obbligo del pagamento della retta decorre comunque dalla 1^ data di inserimento.

Art. 34 - Rinunce e successive ammissioni

1. Dopo le ammissioni effettuate sulla base delle graduatorie definitive, preso atto degli eventuali posti vacanti a seguito di rinunce o alla mancata presentazione alla prima assemblea dei genitori, si provvederà ad ulteriori ammissioni sulla base delle liste d'attesa.
2. I posti resisi vacanti durante l'anno verranno ricoperti attingendo dalle liste di attesa.
3. Nel caso di nuova iscrizione per l'anno successivo la rinuncia al servizio comporta la non attribuzione del punteggio relativo alla presenza in lista d'attesa.
4. Gli inserimenti dei bambini possono essere effettuati fino a tutto il mese di marzo.
5. Coloro che, nel corso dell'anno educativo, rinunciano alla frequenza, devono presentare dichiarazione scritta di rinuncia indirizzata all'ufficio competente.
6. L'obbligo della contribuzione sarà interrotto a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello della presentazione della rinuncia.
7. La rinuncia al servizio entro il 31 Marzo dell'anno educativo in corso comporta la perdita del diritto alla possibilità di conferma all'anno educativo successivo.
8. Per i rinunciatarî al servizio dopo la data del 31 Marzo, il mantenimento del diritto di conferma all'anno educativo successivo è subordinato al pagamento, fino alla fine dell'anno educativo, dell'intera retta mensile attribuita.

Art. 35- Calendari ed orari di attività

1. Il calendario annuale di funzionamento del nido d'infanzia prevede l'apertura per almeno quarantadue settimane, con attività svolta almeno dal lunedì al venerdì compresi.
2. Il servizio educativo assicura un sistema di rilevazione delle presenze giornaliera, anche informatizzato, e comunica alle famiglie le assenze che non sono state dalle stesse precedentemente segnalate, con la massima tempestività compatibilmente con le modalità organizzative della struttura.
3. Il servizio educativo prevede l'erogazione del pasto e modalità di frequenza diversificate così articolate:
 - tempo corto: fruizione del servizio in orario antimeridiano comprensivo del pasto;
 - tempo lungo: fruizione del servizio in orario antimeridiano, comprensivo del pasto, e pomeridiano.
4. Il periodo di apertura dei servizi per la prima infanzia comunali è stabilita dal 1° settembre al 31 luglio dell'anno successivo.
5. Il calendario annuale relativo a ciascun servizio, predisposto dal Coordinatore pedagogico, è fissato annualmente con atto del Dirigente contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.
6. Durante l'Assemblea preliminare con i ~~dei~~ genitori dei bambini nuovi iscritti, ammessi all'anno educativo successivo, verranno concordati date, orari e modalità d'inserimento.
7. L'orario di frequenza scelto, richiesto al momento della domanda di iscrizione e confermato in sede di ammissione, vincola il richiedente al pagamento della retta corrispondente per tutto l'anno educativo.
8. In caso di sopraggiunte gravi motivazioni documentabili il Dirigente, a seguito di formale richiesta, potrà valutare l'eventuale modifica del tempo di frequenza. La richiesta della frequenza a tempo lungo è subordinata a quanto previsto dall'art. 24 del presente Regolamento.
9. L'apertura dei nidi comunali è stabilita alle ore 7.50.

10. Le attività educative hanno inizio alle ore 9.15. Oltre tale orario non è permesso l'ingresso dei bambini al nido.
11. Diverse articolazioni dell'orario potranno essere attuate a seguito di valutazione del Coordinatore pedagogico.

Art. 36 – Ambientamenti e frequenza.

1. Il servizio di nido ha inizio di norma nella prima settimana di settembre con orario antimeridiano, senza erogazione del pasto.
2. Dalla seconda settimana dall'inizio l'orario di apertura sarà completo con erogazione del pasto.
3. I bambini già frequentanti inizieranno la frequenza di norma nella prima settimana di settembre, secondo il calendario definito dal Coordinatore Pedagogico.
4. Gli ambientamenti dei bambini nuovi ammessi, nei tempi e nei modi stabiliti con le educatrici di concerto con i genitori durante la prima Assemblea generale (mese di Luglio), saranno esauriti di norma entro il 30 di settembre dell'anno educativo di riferimento, fatte salve eventuali proroghe, situazioni educative particolari concordate con il Coordinatore Pedagogico e/o ammissioni in corso d'anno in sostituzione di bambini rinunciari.
5. Per favorire un sereno ambientamento del bambino, nei primi giorni di frequenza deve essere garantita la presenza di una figura di riferimento adulta.
6. Nel periodo d'inserimento dei nuovi iscritti è da prevedere l'elasticità di orario secondo modalità concordate tra genitori e personale educativo, tenute prioritariamente presenti le esigenze dei bambini.
7. Alcuni giorni prima dell'inizio della frequenza avviene un colloquio individuale teso alla conoscenza reciproca, alla raccolta di informazioni sul bambino e la famiglia.
8. Le famiglie dei bambini disabili che frequentano i Servizi per la prima infanzia sono tenute a presentare, all'inizio dell'anno educativo, la certificazione aggiornata, rilasciata e/o validata dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda sanitaria locale.
9. Dopo il 31 Marzo, si potrà procedere ad eventuali nuovi inserimenti nei Servizi, previa determina del Dirigente, sentito il Coordinatore Pedagogico, valutate le motivazioni e nell'ambito dei posti disponibili.
10. Il rapporto educatore/bambino è fissato dall'art. 27 del Regolamento regionale 41/R/2013.

Art. 37 - Assenze e norme sanitarie

1. Il Nido d'infanzia è un servizio educativo che prevede l'affidamento quotidiano e continuativo dei bambini a educatori qualificati. Per tale motivo i genitori sono tenuti ad assicurare una presenza regolare al nido dei propri figli.
2. Nel caso in cui l'assenza del bambino sia dovuta a motivazioni diverse dalla malattia (es. viaggi, trasferimenti temporanei e altre esigenze familiari) i genitori dovranno comunicare anticipatamente alle educatrici, per iscritto, il periodo e i motivi dell'assenza.
3. In caso di malattie ad alta contagiosità (es: congiuntivite, stomatite, vomito, diarrea o febbre), a tutela della salute collettiva, si prevede l'allontanamento del bambino dal servizio sino alla remissione dei sintomi.
4. Tenuto conto che la regolarità della frequenza è premessa fondamentale per un sereno ambientamento del bambino, si dispone d'ufficio la perdita del diritto di frequenza dopo un mese di assenza ingiustificata.
5. E' possibile la sospensione temporanea della frequenza dietro presentazione di certificato medico motivato da situazioni di patologia che a giudizio del medico curante la richiedono. Il mantenimento del posto è comunque subordinato al pagamento della retta.

6. Nel caso di malattia certificata che determini l'assenza dal nido per un periodo continuativo uguale o superiore a trenta giorni, e per una sola volta in un anno educativo, vi sarà il mantenimento del posto senza pagamento della retta per i primi trenta giorni.
7. A fronte della sussistenza della lista d'attesa, in caso di assenza superiore a 60 giorni consecutivi non sarà possibile mantenere il posto assegnato.
8. Per casi particolari la valutazione verrà rimessa al Dirigente, sentito il parere del Coordinatore pedagogico.

Art. 38 - Vaccini

1. Per tutto quanto attiene l'obbligatorietà vaccinale si fa riferimento a quanto previsto dalla legge 31 luglio 2017 n. 119 e ss.mm.ii.
2. L'adempimento degli obblighi vaccinali è condizione essenziale e imprescindibile per l'accoglimento dell'iscrizione e l'ammissione alla frequenza del servizio educativo.
3. La verifica della regolarità vaccinale sarà effettuata dal competente ufficio comunale tramite l'accesso all'Anagrafe vaccinale di Regione Toscana.

Art. 39 - Diete

1. Il servizio di ristorazione è compreso nell'iscrizione al servizio educativo.
2. In determinati casi è prevista la somministrazione di un regime dietetico speciale che risponde ad esigenze sanitarie, culturali, etiche, religiose.
3. Le diete speciali per motivi di salute devono essere prescritte dal pediatra di libera scelta e devono prevedere indicazioni precise (ad es: cibi, allergeni da escludere nella dieta...)
4. Tali diete devono essere presentate digitalmente sul portale dedicato secondo le modalità specificate affinché la ditta affidataria del servizio di ristorazione possa prenderne visione e adempiere a quanto di competenza.
5. Il referente nutrizionista della ditta suddetta può avvalersi anche del confronto con i pediatri di famiglia e/o con i Dipartimenti di competenza dell'Asl territoriale.

Art. 40 - Permanenza al nido oltre il terzo anno di età per i bambini diversamente abili

1. Ai sensi della legge 5 Febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) è possibile prevedere, in accordo con la famiglia, il Coordinatore pedagogico e tutta l'equipe coinvolta nel progetto educativo individualizzato, la permanenza al Nido oltre il terzo anno di età del bambino diversamente abile.

Art. 41- Contribuzione al costo del servizio – Rette

1. Gli utenti sono tenuti al pagamento di una quota contributiva a parziale copertura dei costi sostenuti dall'Amministrazione Comunale per la gestione complessiva del servizio frequentato.
2. Le modalità di contribuzione e l'entità delle quote contributive vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.
3. Il Comune di Camaione, in conformità alla L. 109/98 e s.m.i., applica – come strumento per individuare, tra i richiedenti il servizio, residenti sul territorio comunale, possibili beneficiari di agevolazione tariffarie – l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente).
4. Per coloro che si trovassero dopo la data di scadenza delle richieste di agevolazione con ISEE in situazione di necessità, sarà possibile presentare richiesta di

agevolazione allegando la dichiarazione ISEE temporanea, lettera di licenziamento ed iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego.

5. Nei confronti dei genitori che non ottemperino al pagamento delle rette dovute, si procederà, dopo formale ingiunzione di pagamento, alla formazione di ruoli per la riscossione coattiva, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del Regolamento comunale di contabilità.
6. La tariffa stabilita deve essere corrisposta per intero ogni mese, indipendentemente dal numero dei giorni di frequenza con l'esclusione del mese di inserimento per il quale la tariffa da corrispondere è in relazione alla gradualità dell'ambientamento, secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale.
7. Il diritto alla conferma del posto per l'anno educativo successivo è subordinato alla regolarità del pagamento del servizio per l'anno educativo precedente, regolarmente documentata. In caso contrario, la dismissione dal servizio sarà automatica e comunicata ai genitori da parte del Dirigente del settore.

TITOLO VII

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E ACCREDITAMENTO

Art. 42 - Autorizzazione al funzionamento e accreditamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
2. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti pubblici non comunali l'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
3. L'accREDITAMENTO costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
4. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accREDITAMENTO e possono accedere ai contributi di cui al comma 3.

7

Art. 43- Requisiti e procedimento di autorizzazione

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di autorizzazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune in cui intende esercitare l'attività.
2. La richiesta di autorizzazione al funzionamento contiene l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dal Regolamento regionale 41/r del 30.07.2013 e dal presente Regolamento con particolare riferimento a:
 - a) standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
 - b) ricettività della struttura, rapporti numerici fra operatori e bambini, sistema di rilevazione delle presenze giornaliero;
 - c) titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi delle relative normative contrattuali;
 - d) rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
 - e) progetto pedagogico, progetto educativo e carta dei servizi.
3. L'autorizzazione al funzionamento è rilasciata entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
4. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'autorizzazione viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
5. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

6. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'autorizzazione stessa, presenta al SUAP competente:
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta della permanenza dei requisiti dell'autorizzazione già concessa;
 - la domanda di rinnovo per l'autorizzazione, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'autorizzazione in corso di validità.
7. Per la verifica dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento si fa riferimento all'art. 50 comma 9 e comma 9 bis del Regolamento regionale 41R/2013.

Art. 44 – Requisiti e procedimento per l'accreditamento

1. Il soggetto titolare di un servizio educativo presenta domanda di accreditamento al SUAP del comune in cui intende esercitare l'attività oppure, in caso di servizi già autorizzati, in cui il servizio ha sede.
2. La richiesta di accreditamento contiene l'attestazione del possesso dell'autorizzazione al funzionamento e può essere presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento.
3. Il soggetto richiedente l'accreditamento assicura altresì:
 - a) un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venticinque ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;
 - b) l'attuazione delle funzioni e delle attività di coordinamento pedagogico e gestionale dei servizi svolti da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'art. 15 del Regolamento regionale 41/r del 30.07.2013;
 - c) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;
 - d) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
 - e) la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;
 - f) la conformità ai requisiti di qualità definiti dai comuni per la rete dei servizi educativi comunali.
 - g) articolazione flessibile delle formule di iscrizione e frequenza nell'ambito del complessivo orario di apertura del servizio.
4. L'accreditamento è rilasciato entro il termine di trenta giorni, scaduto il quale la richiesta si intende accolta.
5. Nel caso in cui la domanda di accreditamento sia presentata contestualmente alla richiesta di autorizzazione al funzionamento, tale termine ha durata massima pari a sessanta giorni.
6. Ogni variazione dei requisiti dichiarati ai fini dell'accreditamento viene comunicata entro i successivi trenta giorni al SUAP, per la valutazione del mantenimento dei requisiti stessi.
7. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciato.
8. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento, il titolare del servizio, entro il termine del mese di febbraio dell'ultimo anno educativo di durata dell'accreditamento stesso, presenta al SUAP competente:
 - la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che attesta della permanenza dei requisiti dell'accreditamento già concesso;
 - la domanda di rinnovo per l'accreditamento, nel caso di variazione dei requisiti posseduti con riferimento all'accreditamento in corso di validità.

9. Nel caso di accreditamento contestuale all'autorizzazione, i relativi procedimenti si realizzano con il supporto della commissione multiprofessionale, di cui all'art. 50 comma 9 del Regolamento regionale 41R/2013.

Art. 45 - Convenzioni

1. I Comuni possono convenzionarsi con le strutture accreditate per ampliare la propria capacità di offerta di servizi educativi e, in particolare, per acquisire la disponibilità di tutta o parte della loro potenzialità ricettiva a favore di bambini iscritti nelle proprie graduatorie.
2. Le convenzioni prevedono condizioni particolari nel caso di accoglienza di bambini portatori di disabilità.
3. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota dei posti - parziale o totale - riservata dal servizio pubblico o privato accreditato dal Comune di Camaione;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati dal Comune di Camaione;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) le forme di liquidazione a carico del Comune;
 - e) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - f) tutti gli elementi valutati come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento di obiettivi di qualità gestionale ed educativa.
4. In caso di nuove strutture, un eventuale rapporto convenzionale con l'Ente dovrà essere preceduto da un periodo di monitoraggio e valutazione di almeno sei mesi.

Art. 46 - Obblighi informativi, vigilanza e controllo

1. I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta entro il termine stabilito dal Comune. Il Comune inserisce i dati di propria competenza e valida quelli inseriti dai soggetti titolari non comunali di norma entro il 28 febbraio di ogni anno.
2. Nel caso in cui il Comune accerti il mancato adempimento degli obblighi previsti, assegna un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
3. Il mancato adempimento dell'obbligo di inserimento dei dati può comportare la sospensione dei finanziamenti regionali di qualsiasi natura relativi ai servizi educativi fino al 31 dicembre dell'anno in corso.
4. I Comuni vigilano sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio, attraverso l'intervento di supervisione, supporto tecnico, vigilanza e controllo del Coordinatore Pedagogico.
5. Le aziende USL svolgono funzioni di vigilanza e controllo dei servizi educativi presenti sul loro territorio nell'ambito della verifica delle materie di propria competenza ai sensi dell'art. 9 del Regolamento regionale n. 41/r del 30.07.2013.
6. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.
7. Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza, il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO, provvede, previa diffida per l'adeguamento, alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accREDITAMENTO.
8. Il Comune, anche avvalendosi del sistema informativo regionale, informa la Regione dei provvedimenti di revoca di autorizzazione e di accREDITAMENTO adottati. La revoca dell'accREDITAMENTO comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

9. Qualora il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, dispone con effetto immediato la cessazione dell'attività.
10. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Il presente Regolamento si compone di n. 7 Titoli e n. 46 articoli.